



Gestione e Trasporto rifiuti Presentazione MUD 2026 (per rifiuti anno 2025) Obbligo iscrizione albo per imprese straniere che transitano per l'Italia

FAI INFORMA 060/2026 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.53, del 5 marzo 2026, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2026 recante l'approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l'anno 2026 (MUD 2026), che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all'anno 2025.

In base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno **3 luglio 2026**.

La pubblicazione degli allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l'anno 2026 è demandata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, sono stati pubblicati i seguenti documenti:

- [DPCM 30 gennaio 2026 – pdf](#) – Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'approvazione del MUD per l'anno 2026
- [Allegato 1 – pdf](#) – Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale
- [Allegato 2 – pdf](#) – Comunicazione rifiuti semplificata
- [Allegato 3 – pdf](#) – Modelli raccolta dati
- [Allegato 4 – pdf](#) – Istruzioni per la presentazione telematica
- [Sintesi modifiche MUD 2026 – pdf](#)

Unioncamere provvederà a pubblicare i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2026. Consulta il sito <https://www.ecocamere.it>

Obbligo iscrizione all'Albo gestori delle imprese estere che transitano per l'Italia con rifiuti

Sono stati formulati all'Albo dei Gestori ambientali, su impulso della specifica Sezione della FAI, diversi quesiti sulla necessità per impresa estera di trasporto di rifiuti che transita per il territorio italiano, di iscriversi all'Albo Gestori Ambientali.

Per tutti i quesiti, l'Albo ha fornito risposta affermativa.

Si riportano di seguito le richieste formulate e le relative risposte.

_

In riferimento ai quesiti presentati con mail in calce, si riportano di seguito le risposte per ciascun quesito:

Obbligo di iscrizione all'ANGA:

1- azienda estera, che effettua trasporti internazionali di rifiuti e che transita in territorio italiano.

Art. 194 comma 3 del D.lgs. n.152/06: Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti nel territorio italiano sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212.

SI, ci si iscrive all'Albo anche nel caso di solo transito sul territorio italiano

2- azienda italiana munita esclusivamente di licenza comunitaria, che effettua, come nel caso sopra, trasporti internazionali di rifiuti tra paesi per i quali non è necessaria specifica autorizzazione e con transito in Italia.

Anche se in altri paesi non fosse richiesta l'autorizzazione per il trasporto dei rifiuti, in Italia sì.

Pertanto, il trasporto di rifiuti con transito in Italia richiede l'iscrizione all'Albo.

3- azienda italiana e/o estera, che abbia autorizzazione al trasporto di rifiuti rilasciata da stato estero ove sia obbligatoria (x es. Germania, Olanda, Belgio ecc..) che effettui un trasporto internazionale con solo transito in Italia.

SI, ci si iscrive all'Albo anche nel caso di solo transito sul territorio italiano.

Per ulteriori dettagli circa l'individuazione della categoria di iscrizione corretta si rinvia al DM 120/2014 e alla Circolare 7/2022.